



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Località Capoluogo – Piazza Gabriele D'Annunzio, 8 - 64010 Valle Castellana (Teramo)
C.F.80006060679 e P.I.: 00275030674
telefono: 0861.93130 – 0861.93473 - email: protocollo@comune.vallecastellana.te.it

Prot. 1596 del 25/02/2022

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 del 25/02/2022

OGGETTO: **DISLOCAZIONE TEMPORANEA FARMACIA "Piccioni Luigi"**_sita in Frazione Capoluogo Fg. 57 P.IIa 324.

IL SINDACO

PREMESSO

- Che nei giorni 24/08/2016 – 30/10/2016 e 18/01/2017 si sono verificate forti scosse di terremoto sul territorio del Centro Italia, causando danni a persone e cose in diversi comuni della Provincia di Rieti, Ascoli Piceno e Teramo.
- Che la situazione è stata tale da aver causato la dichiarazione dello stato di Emergenza Nazionale e l'emanazione di Ordinanza in base all' Art. 5 della Legge 225/1992;
- Che il Comune di Valle Castellana è tra i Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di Emergenza;
- Che il sisma ha causato gravi danni a vari edifici pubblici, privati e di culto siti nel territorio del Comune di Valle Castellana;
- Nelle more di un'adozione definitiva sistemazione della farmacia, unica sede presente nel territorio di Valle Castellana;
- Che il Comune di Settimo Milanese nell'anno 2017 durante l'emergenza sismica ha donato a codesto Comune una struttura emergenziale realizzata presso la Frazione Capoluogo.

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

CONSIDERATO CHE

- Che il servizio farmaceutico è un servizio pubblico preordinato alla tutela della salute;
- che le farmacie, sia quelle in titolarità privata sia quelle in titolarità comunale, sono gli strumenti per l'esercizio del servizio pubblico, per cui esse rappresentano sul territorio un servizio essenziale per la cura e la tutela della salute.

RILEVATO CHE

- la Corte costituzionale ha affermato chiaramente che il servizio gestito dalle farmacie è "preordinato al fine di assicurare una adeguata distribuzione dei farmaci, costituendo parte della più vasta organizzazione predisposta a tutela della salute" (sent. n. 430 del 2007). Orbene, che si tratti di un autentico servizio pubblico è pacifico e questo suo tratto caratterizzante è stato ripetutamente constatato dalla giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa;
- la Corte costituzionale lo ha solennemente ricordato, affermando che *"i farmacisti [...] a prescindere dalla qualificazione del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse"* (sent. n. 312 del 1983), e che *"sotto il profilo funzionale, i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio"* (sent. n. 448 del 2006) .
- anche la Corte europea, come la Corte costituzionale italiana, riconosce che la tutela della salute è valore primario dell'ordinamento (riconosciuto anche dall'art. 168 TFUE) e che l'attività della farmacia, assicurando la corretta dispensazione del farmaco, ha un ruolo essenziale nel garantire elevati standard di tutela della salute all'interno dell'Unione.

- **Visto** R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie"
- **Visto** R.D. 30-9-1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico".
- **Vista** la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"
- **Vista** la L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico"
- **Visto** il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico"
- **Vista** la L. 8.11. 1991, n. 362. "Norme di riordino del settore farmaceutico"
- **Visto** il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 "c.d. Decreto Bersani"
- **Visto** il D.L 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 "c.d. Decreto Cresci Italia"
- **Vista** l'esigenza impellente di iniziare i lavori di ristrutturazione da parte della Sig.re Bianchini Anna, proprietaria dell'immobile sede della farmacia "Piccioni Luigi",

INDIVIDUA

Come sede provvisoria della farmacia in oggetto, L'utilizzo mediante locazione temporanea della struttura emergenziale donata dal Comune di Settimo Milanese, sita alla Frazione Capoluogo al Fg. 57 P.IIa 26, fino alla fine dei lavori che si svolgeranno nella sede principale della farmacia "Luigi Piccioni".

INDIVIDUA

Quale Responsabile del Procedimento il Geom. Katia D'Agostino del U.T.C.;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28.01.1977 n. 10 entro 60 gg. Ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Tutti decorrenti dalla data di notificazione della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
- Che la presente ordinanza sia immediatamente notificata all' Interessato;
- Che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Teramo.
- Che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Stazione Carabinieri di Valle Castellana.

Valle Castellana , 25/02/2022

Il Sindaco

Dott. Ing. Camillo D'Angelo.

Firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 del D.Lgs n. 39/93

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemilaventidue (2022), addì, del mese di..... in Valle Castellana il sottoscritto Messo Comunale ha notificato copia del presente atto al Sig..... mediante consegna a mano in qualità di.....

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE
